



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Preambolo

Il presente accordo disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo verrà trasmesso per informazione al Cancelliere della Repubblica D'Austria.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano quanto segue.
2. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Regione Trentino Alto Adige alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 32 milioni per l'anno 2014 e in 34,275 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 58 milioni per l'anno 2014 e di 60,321 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Regione dalla normativa vigente.
3. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Trento alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in -65,85 milioni per l'anno 2014 e in -44,59 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 608,076 milioni per l'anno 2014 e di 629,334 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.
4. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 65,457 milioni per l'anno 2014 e in 93,933 milioni per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 804,681 milioni per l'anno 2014 e di 833,157 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.

5. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano è stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare di 899,542 milioni per l'anno 2014, di 904,129 milioni per l'anno 2015 e di 905,315 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il contributo della Regione Trentino Alto Adige è stabilito nell'ammontare di 14,812 milioni per l'anno 2014 e 15,091 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito IMU in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è assunto a carico delle medesime e ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.
6. Al fine di riequilibrare il riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, applicato a carico delle Province autonome di Bolzano e Trento, l'importo del contributo della Provincia autonoma di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare è ridotto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 dell'importo di 33,54 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'importo del contributo della Provincia autonoma di Trento è aumentato per ciascuno dei predetti anni del medesimo importo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna, per il triennio 2015-2017, a cedere alla Provincia autonoma di Trento spazi finanziari in termini di indebitamento netto per un importo equivalente.
8. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il saldo programmatico in termini di competenza mista è rideterminato in -78,13 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Trento e in 127,47 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Bolzano.
9. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare è rideterminato per la Provincia autonoma di Trento in 413,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la Provincia autonoma di Bolzano in 476,4 milioni per l'anno 2015 e in 477,2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. A decorrere dall'anno 2016 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a garantire il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano annualmente accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo tale da garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica, definito d'intesa. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti Enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.
11. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento a quanto previsto dal punto 10.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 il contributo di cui al punto 5, come rideterminato dal punto 9, è confermato nello stesso importo ivi indicato per l'anno 2017. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni - ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nei predetti punti 5 e 9 - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al predetto contributo di 905 milioni è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile.
13. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui al punto 5 (come rideterminato al punto 9) e 12 è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Trentino Alto Adige, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
14. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione Trentino Alto Adige e delle Province per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione e le Province autonome.

15. La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il presente accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni.
16. La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si obbligano, altresì, a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto n. 118 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.
17. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

18. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purchè risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico il contributo di cui al punto 14 primo periodo può essere incrementato per un periodo limitato di una ulteriore percentuale non superiore al 10%.
19. Le riserve previste dal comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono restituite dallo Stato, alla Regione e a ciascuna Provincia, nell'importo di 20 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione di copertura finanziaria.
20. La Provincia di Trento si impegna, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, ad attivare un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, intervenendo attraverso anticipazioni di fondi ai comuni.
21. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province.

22. Fermo restando l'impegno a valutare la possibilità di un ampliamento degli spazi finanziari per le due Province, si rinvia tale decisione alla definizione delle nuove regole per gli equilibri di bilancio di finanza pubblica.
23. Il presente accordo è efficace dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale e della Giunta regionale di recepimento dello stesso ai sensi dell'art. 104 dello Statuto.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Provincia
Autonoma di Trento

Il Ministro dell'Economia e
delle Finanze

Il Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano

Il Presidente della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige